



COMUNE DI VICENZA

Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione

tel. 0444 222144/48/25 – email: uffsport@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTIVA DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA UBICATA IN VIA GIURIATO N. 103 VICENZA

ART. 1 - OGGETTO

1. Costituisce oggetto del presente Capitolato l'affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale scoperta ubicata in via Giuriato n. 103, nel quartiere S. Pio X a Vicenza, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico inerenti la fruizione, da parte dei cittadini, dei servizi offerti dall'impianto natatorio per l'esercizio del nuoto a scopo ricreativo, con le modalità indicate nel presente capitolato, nonché nel "Progetto gestione impianto e attività" presentato dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. Gli spazi nei quali dovrà essere svolto il servizio sono quelli descritti all'articolo 2 e individuati nell'*allegata planimetria*, che costituisce parte integrante del presente capitolato.
3. Obiettivo dell'affidamento della gestione dell'impianto oggetto del presente bando è, pertanto, quello di offrire l'opportunità ai cittadini di tutte le fasce di età di svolgere attività sportiva, ricreativa e di aggregazione in sicurezza, anche attraverso proposte specifiche a carattere ludico, educativo, ricreativo e di promozione del benessere psico-fisico a favore dei frequentanti l'impianto.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

1. L'impianto oggetto dell'affidamento in concessione, realizzato nel 1996, è finalizzato allo svolgimento di attività sportiva e ricreativa nel periodo estivo ed è composto da:
 - vasca grande mt 25x16, profondità da mt 1.30 a mt.1.70 e area pavimentata perimetrale;
 - vasca piccola mt 24x15, con giochi e scivoli e area pavimentata perimetrale;
 - n. 15 docce;
 - n. 15 cabine cambio costume;
 - n. 6 wc;
 - n. 4 lavabi;
 - n. 3 orinatoi;
 - spogliatoi M/F complessivamente con n. 117 armadietti con moneta o chiave;
 - locale infermeria/primo soccorso;
 - n. 6 locali tecnici (sala filtri, centrale termica, n. 2 depositi/ripostigli, spogliatoi personale);
 - n. 2 vasche lavapiedi esterne e varie colonne docce esterne;
 - area verde e pertinenze circostanti attrezzabili ad uso solarium, beach-volley e altre attività;
 - locale chiosco bar e ristoro privo di attrezzatura;
 - recinzione esterna parte in muratura e parte con rete e siepe o alberature;
 - n. 3 cancelli carrai.
2. Le aree di parcheggio sono esterne all'impianto, in prossimità dello stesso e nelle immediate vicinanze.
3. L'impianto viene affidato nelle condizioni in cui si trova e dovrà essere riconsegnato alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.
4. Il Concessionario è tenuto a fornire tutte le attrezzature necessarie alla gestione dell'impianto e delle sue pertinenze per lo svolgimento delle attività oggetto del presente bando, con le modalità indicate nel Progetto di gestione aggiudicato, nonché ad assumersi ogni onere e responsabilità riguardo a permessi, autorizzazioni e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dell'impianto e lo

svolgimento delle attività ivi previste.

ART. 3 - SOPRALLUOGO ALL'IMPIANTO

1. Il sopralluogo per la presa visione dell'impianto in cui sarà svolto il servizio, è **obbligatorio**, previo appuntamento da richiedere via email all'indirizzo uffsport@comune.vicenza.it entro il **15 aprile 2021**.
2. Successivamente alla richiesta (completa di nome del soggetto interessato, telefono, indirizzo email/pec), il Comune comunicherà all'interessato il giorno e l'ora del sopralluogo al quale potrà partecipare il legale rappresentante del concorrente o suo delegato; in questo caso, alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegata copia semplice di delega sottoscritta dal legale rappresentante e copia del documento di identità del delegante e del delegato. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, purché munito di delega di tutti gli operatori.
3. Dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata dal Comune attestazione che dovrà essere allegata alla documentazione di gara.

ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento in concessione del servizio avviene per la stagione estiva 2021.

Il periodo in cui l'impianto deve essere attivato e aperto al pubblico è compreso tra l'inizio del mese di giugno e la metà del successivo mese di settembre 2021.

L'esecuzione del servizio avrà inizio previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare del soggetto affidatario e la costituzione della cauzione di cui all'art. 23.

ART. 5 – CANONE CONCESSORIO

1. L'importo del canone a base di gara è di euro 7.000,00 Iva esclusa (settemila/00), con offerta al rialzo.
2. Il canone deve essere versato entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 6 - CALENDARIO DI UTILIZZO E ORARI

1. Il periodo di apertura stagionale dell'impianto dovrà essere compreso, indicativamente, tra l'inizio del mese di giugno e la metà del successivo mese di settembre 2021, prevedendo un orario di apertura di almeno 10 ore giornaliere per tutti i giorni della settimana.
2. Il calendario e i relativi orari di apertura al pubblico dovranno essere preventivamente concordati e approvati dall'Amministrazione comunale.
3. Il calendario di apertura potrà essere modificato dall'Amministrazione comunale su richiesta del concessionario, a fronte di motivate e documentate ragioni.

ART. 7 - MODALITÀ DI AVVIO DELLA GESTIONE

1. Il concessionario deve avviare il servizio oggetto della concessione, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni, dei permessi e di tutto quanto previsto sotto il profilo sanitario, amministrativo, tecnico per il regolare funzionamento dell'impianto e svolgimento dell'attività.
2. In caso di mancata attivazione del servizio nei termini previsti, l'Amministrazione avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione e incamerare la cauzione versata dall'aggiudicatario.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, nella conduzione dell'impianto, dovrà osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 CC e dovrà correttamente e puntualmente eseguire il servizio richiesto e ottemperare ai seguenti adempimenti:

- a) garantire l'apertura, chiusura e custodia dell'impianto;
- b) garantire l'accesso e l'utilizzo dell'impianto a tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza, senza alcuna discriminazione;
- c) esporre al pubblico l'elenco con le tariffe d'ingresso, gli orari di apertura, le modalità di funzionamento dell'impianto e le regole da rispettare;
- d) applicare le tariffe approvate dal Comune;
- e) tenere il volume della musica all'interno dell'impianto a un livello tale da non arrecare disturbo alle abitazioni ubicate nelle immediate vicinanze, comunque nel rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dal vigente Piano di zonizzazione acustica. La diffusione della musica dovrà in ogni caso essere sospesa dalle ore 13 alle ore 15 di ogni giornata di apertura;
- f) farsi carico di tutti gli adempimenti di carattere tecnico e manutentivo ordinario atti a garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igiene dell'impianto e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza di impianti, personale impiegato e utenti. E' pertanto

responsabile dei danni arrecati a terzi sia per la mancata corretta esecuzione in sicurezza del servizio, sia per l'eventuale utilizzo di sostanze nocive nei trattamenti igienici della piscina, delle altre strutture e spazi annessi;

g) intestare a proprio nome e carico tutte le utenze (acqua, elettricità, telefonia, gas/metano) di pertinenza dell'impianto, nonché la TARI;

h) eseguire la manutenzione ordinaria dell'impianto, con particolare attenzione alle vasche natatorie (compreso il controllo di igienicità dell'acqua e il suo mantenimento nei parametri di legge in conformità ai manuali, schede tecniche e relazioni integrative disponibili), a tutti gli impianti tecnologici, ai beni, strutture e attrezzature presenti;

i) svolgere le pulizie giornaliere e periodiche con prodotti specifici, secondo il piano tecnico presentato e garantire la pulizia dell'area verde di pertinenza, con lo sfalcio periodico dell'erba e la cura del verde verticale;

l) segnalare tempestivamente guasti o danni al competente servizio comunale e coordinare tutte le attività necessarie a prevenire inconvenienti alle persone o danneggiamenti al patrimonio;

m) assicurare il servizio costante e continuativo di vigilanza e assistenza bagnanti attraverso apposito personale in possesso dei requisiti di legge e in numero corrispondente a quello stabilito dalla vigente normativa al riguardo;

n) nominare un responsabile dell'impianto da comunicare al Comune all'atto dell'avvio della gestione;

o) stipulare apposita polizza assicurativa multirischio, come meglio precisato al successivo art. 18;

p) adempiere a tutti gli obblighi normativi, assicurativi e previdenziali verso i propri dipendenti, collaboratori o altre figure presenti nell'impianto;

q) eseguire eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;

r) farsi carico di tutte le spese inerenti la manutenzione, la sorveglianza e la custodia dell'impianto;

s) custodire con cura le chiavi dell'impianto consegnate dal Comune e non duplicarle o fornirle a terzi se non previa autorizzazione del Comune.

2. In caso di entrata in vigore di nuove norme o disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia di igiene e sicurezza, il conseguente adeguamento rientrante nella manutenzione ordinaria sarà a cura e spese del concessionario, mentre eventuali interventi di natura straordinaria spetteranno all'Amministrazione comunale, dopo le opportune verifiche e la relativa programmazione.

3. Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti della struttura o degli impianti, necessarie al loro mantenimento in efficienza, senza modifiche sostanziali agli stessi. A titolo di esempio, rientrano nella manutenzione ordinaria: riparazione semplici di infissi, maniglie, serrature, cerniere, tinteggiatura e verniciatura, sostituzione lampadine, prese, interruttori, riparazione e sostituzione rubinetterie, sostituzione piastrelle rotte, riparazioni semplici di attrezzature ed arredi. Interventi più sostanziali potranno avvenire solo previa autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

4. In caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle relative misure e disposizioni normative emanate al riguardo dagli organi competenti in materia per il contenimento della pandemia, il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite, nei tempi e con le modalità previste, adeguando di conseguenza lo svolgimento dell'attività e l'erogazione del servizio.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale è tenuta a:

a) mettere a disposizione dell'aggiudicatario l'impianto oggetto del presente bando in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante;

b) garantire le manutenzioni straordinarie all'impianto, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali, servizi igienico-sanitari, impianti termici e idraulici. Qualora alcuni interventi si rendessero necessari per imperizia e negligenza del concessionario, verrà dato corso alle procedure di legge per il recupero delle spese sostenute;

c) approvare le tariffe di utilizzo dell'impianto proposte dal concessionario.

ART. 10 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. Il concessionario è tenuto alla stretta osservanza di tutte le norme e prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, previdenza dei lavoratori, vigenti al momento della stipula del contratto, nonché eventualmente entrati in vigore nel corso dell'appalto. In particolare:

a) nell'esecuzione del contratto, il concessionario è obbligato ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti di eventuali dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo di esecuzione del servizio;

b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute previsti dalla legge per il personale a vario titolo impiegato.

ART. 11 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAGNANTI

Il servizio di assistenza ai bagnanti dovrà essere assicurato per tutto l'orario di apertura al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia. Per tale servizio il gestore non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo agli utilizzatori.

ART. 12 - SPAZI PUBBLICITARI

1. Al concessionario competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all'interno dell'impianto, per i quali determina autonomamente i relativi corrispettivi e sostiene altresì ogni eventuale costo di allestimento. Al riguardo, è tenuto a presentare un progetto da sottoporre all'approvazione dei competenti uffici comunali che dovrà contenere anche l'indicazione dei corrispettivi richiesti.
2. Ogni concessione pubblicitaria dovrà avere scadenza temporalmente antecedente o coincidente con la durata del contratto. In caso di cessione dei diritti pubblicitari ad agenzia specializzata, il relativo contratto dovrà avere scadenza coincidente a quella del contratto.
3. Il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni degli uffici comunali competenti, pena la decadenza dal diritto di disporre degli spazi.
4. E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento delle imposte dovute per legge.
5. Il Comune si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o che, a proprio insindacabile parere, contrasti con la morale o la sensibilità comuni.
6. E' parimenti vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche.

ART. 13 - CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Per l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario è tenuto a munirsi di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per la gestione del servizio che deve essere svolto esclusivamente all'interno dell'impianto negli spazi ad esso dedicati e solo nei periodi e orari di apertura al pubblico. Tale disposizione vale anche per eventuali distributori automatici di alimenti e bevande che il concessionario intendesse posizionare all'interno dell'impianto.
2. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale di attrezzature e materiali di proprietà comunale messi a disposizione.
3. E' a carico del concessionario, in caso di attivazione, la gestione completa del chiosco e la dotazione delle attrezzature e degli arredi per il suo funzionamento.
4. E' fatto divieto di posizionare apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro (art. 110 c. 6 lett. a TULPS).
5. Tutti i corrispettivi dell'attività di ristoro sono incassati direttamente dal concessionario.

ART. 14 - INTROITI PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Le tariffe applicate per l'utilizzo dei servizi dell'impianto da parte del pubblico sono approvate dal Comune che si riserva, comunque, la possibilità di valutare con il concessionario eventuali modifiche, alle quali lo stesso dovrà conformarsi.
2. La riscossione delle tariffe spetta direttamente al concessionario.

ART. 16 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

Al termine della stagione di attività il concessionario trasmette al Comune una relazione dettagliata sull'andamento dell'attività svolta che riporta gli aspetti quantitativi (numero accessi suddivisi per giornata e fascia oraria, numero e tipologia di utenti, tipologia delle attività proposte e destinatari, iniziative, eventi e quanto altro oggetto del servizio offerto). Inoltre, una descrizione delle manutenzioni e degli interventi eseguiti, oltre a una rendicontazione degli introiti e delle spese sostenute e degli addetti complessivamente impiegati per ciascuna qualifica e ruolo.

ART. 15 - MANIFESTAZIONI E GIORNATE A DISPOSIZIONE DEL COMUNE

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito l'impianto per un massimo di due giornate durante il periodo di apertura per iniziative proprie, nel rispetto del calendario delle attività programmate dal concessionario, dandone specifico preavviso almeno di dieci giorni.

ART. 16 - CONTROLLI

1. Il Comune, attraverso i propri uffici, si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici per accertare la regolarità dell'utilizzo dell'impianto. I controlli potranno avvenire in ogni momento e senza preavviso.
2. Il personale incaricato, che dovrà qualificarsi, redigerà apposito verbale del sopralluogo con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per ulteriori interventi.

ART. 17 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il concessionario esegue in proprio i servizi compresi nel presente contratto. Il subappalto, anche parziale, dei servizi

oggetto del presente capitolato, non è consentito.

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' fatto divieto al concessionario di far subentrare nella concessione, in tutto o in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione, persone o enti nella gestione dell'impianto. La concessione si intende risolta qualora il concessionario ceda ad altri, a qualsiasi titolo, tutta o parte della gestione dell'impianto.

ART. 18 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità relativa alla gestione dell'attività per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e beni, tanto del concessionario, del Comune o di terzi, a seguito e in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

2. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale del concessionario durante l'esecuzione del servizio. A tal fine il concessionario si impegna a stipulare, a beneficio del Comune, e dei terzi, con assicuratore autorizzato dall' IVASS all'esercizio del Ramo responsabilità civile generale, polizza di RCT Responsabilità Civile verso terzi avente per oggetto il medesimo oggetto della concessione del servizio di cui al presente capitolato con un massimale RCT minimo di 5.000.000,00 unico e per sinistro. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti, dovrà avere una durata pari all'intera durata del contratto. La polizza assicurativa non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti o franchigie rimangono a carico del concessionario. La polizza assicurativa, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di copertura, dovrà essere consegnata in originale o in copia conforme dal concessionario al Comune prima della stipula del contratto o prima di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle annualità dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme, alle relative scadenze. L'eventuale quietanza di rinnovo dovrà essere consegnata al Comune nei quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di copertura in essere.

ART. 19 - RICONSEGNA IMPIANTO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

L'atto di riconsegna al Comune dell'intero complesso sportivo deve avvenire entro il termine di scadenza naturale, o anticipata, della concessione. Nel caso in cui il concessionario, invitato a presenziare alla riconsegna dell'impianto, non si presenti il giorno e l'ora stabiliti, il verbale sarà redatto dal rappresentante del Comune alla presenza di almeno due testimoni (anche dipendenti del Comune stesso). Nel caso in cui il concessionario, pur presente, non intenda sottoscrivere il verbale, il rappresentante del Comune ne darà atto nel verbale medesimo. Tale verbale farà comunque fede fino a querela di falso. L'atto consiste nella stesura di un verbale di restituzione dell'impianto previa ricognizione e verifica a cura dell'ufficio comunale competente, in contraddittorio con il concessionario, fermo restando quanto sopra previsto, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi e risultanti dal verbale di consegna di cui al presente articolo. Salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso delle strutture, ogni danno accertato comporterà, per il concessionario, l'obbligo del risarcimento e, ove lo stesso non provveda nei termini stabiliti dal Comune, quest'ultimo, previa diffida, potrà rivalersi sulla cauzione.

ART. 20 - ATTREZZATURE, ARREDI, OPERE DI MIGLIORIA

1. La fornitura delle attrezzature e degli arredi dell'impianto e del chiosco/bar, nonché altre ed eventuali strutture mobili funzionali allo svolgimento dell'attività sono a carico del concessionario.

2. Eventuali opere di miglioria realizzate dal concessionario o dotazione di attrezzature acquisite nel corso della concessione e indicati in un elenco descrittivo con allegata idonea documentazione tecnica e giustificativa dell'eventuale acquisto, potranno essere acquisite al patrimonio comunale per l'intero loro valore, senza nulla pretendere da parte del concessionario che li ha acquistati o realizzati.

ART. 21 – CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario deve costituire prima della stipula del contratto con il Comune una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale.

2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

4. La garanzia è prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal MEF e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123. Essa deve essere presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del CC, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Vicenza potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto oggetto del presente capitolato (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo). In tali casi, il Comune provvederà a notificare al concessionario la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell'esame delle osservazioni formulate.

2. Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto *ex art.* 1456 del Codice Civile:

- l'applicazione di oltre tre penali nell'arco di una stagione;
- l'inadempienza nell'attuazione del progetto di attività presentato in sede di gara;
- la sub-concessione/subappalto in violazione di quanto previsto dal presente capitolato;
- l'accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010;
- la violazione degli obblighi di cui all'art. 24 (codice di comportamento);
- la mancata costituzione della cauzione nelle forme e nei termini previsti dal contratto o mancato reintegro della cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato – qualora il Comune abbia dovuto (durante il periodo di vigenza dell'affidamento) valersi in tutto o in parte di essa;
- gravi danni prodotti all'impianto ed alle attrezzature;
- la ripetuta inosservanza alle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio;
- ogni altra inadempienza che comprometta la natura di servizio pubblico del servizio affidato.

3. Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune dichiara al concessionario l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

4. Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il Comune potrà revocare la concessione.

ART. 23 – PENALI

1. L'inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato comporta l'applicazione delle seguenti penali, oltre alle eventuali sanzioni di legge:

a) per ogni giorno di ingiustificata chiusura o inagibilità anche parziale dell'impianto, fatti salvi i casi di forza maggiore: euro 100,00 per ogni giorno;

b) per negligenze, ritardi, omissioni e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell'attività della struttura, dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino della regolarità: euro 100,00 per ogni giorno di chiusura;

c) per ogni altro inadempimento agli obblighi di legge e/o contrattuali non previsto ai punti precedenti nello svolgimento del servizio a favore dell'utenza: da euro 100,00 a euro 300,00 per ogni singola contestazione tenuto conto della gravità dell'inadempienza.

2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Marostica. In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, il Comune procederà all'applicazione delle citate penali.

3. La sanzione sarà applicata con provvedimento amministrativo. In caso di mancato pagamento nei termini assegnati, il Comune potrà detrarre l'importo della sanzione dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, il gestore, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

ART. 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Il concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. Il protocollo di legalità è consultabile sul sito della regione Veneto: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Vicenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi delle vigenti norme in materia di privacy, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per operazioni connesse alla presente gara, in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), secondo quanto indicato nell'allegato 3 "Informativa resa ai sensi del D. Lgs. n. 2003/196 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)".

ART. 28 - NORME GENERALI

Tutte le spese relative a tasse, canoni, tariffe, imposte, ecc., comunque denominati comprese le spese contrattuali, i bolli, di registrazioni, fiscali, consequenziali al presente atto, derivanti dalla gestione del complesso, sono a carico del concessionario.

ART. 29 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia si rinvia alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia e alle norme regolamentari del Comune di Vicenza.

Vicenza, 01 aprile 2021

Il Direttore
Dott.ssa Elena Munaretto

documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)